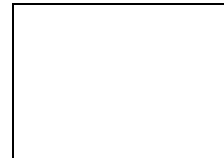


Civile Ord. Sez. 5 Num. 22747 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA
Data pubblicazione: 06/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1418/2020 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Esposito Stanislao, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierfrancesco Cupido unitamente all'avvocato Massimiliano Cupido

-controricorrente-

avverso

la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4403/2019, depositata il 23/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dal Co: Marcello Maria Fracanzani.

FATTI DI CAUSA

Il contribuente sig. Stanislao Esposito, imprenditore nautico, era invitato a rendere chiarimenti in ragione dello scostamento fra il reddito dichiarato in €.14.000,00 per l'anno d'imposta 2011 e la disponibilità di beni indice di maggior capacità contributiva, in ragione delle spese sostenute, in particolare -per quanto interessa il prosieguo- la cifra di €.65.000,00 circa con cui aveva estinto un mutuo per l'acquisto di un immobile.

Ritenute non esaustive le giustificazioni addotte, l'Agenzia delle entrate emanava atto impositivo di ripresa a tassazione del maggior reddito così sinteticamente accertato.

Spiccava ricorso il contribuente, senza trovare apprezzamento presso il giudice di prossimità che riteneva congruo il riferimento alla capacità economica per mantenere un bene acquistato in precedenza, facendo quindi riferimento agli anni successivi all'acquisto.

Il collegio d'appello riformava la sentenza di primo grado, annullando integralmente la pretesa impositiva, ritenendo provato e sufficiente il riferimento ad uno scoperto bancario concesso al contribuente per il saldo di €.65.000,00 del mutuo residuo.

Parimenti, il collegio di secondo grado riteneva non provata la maggior capacità contributiva adombrata dal Fisco in ragione della concessione dell'anticipazione bancaria, per la quale avrebbe dovuto esservi disponibilità, mentre la sentenza in scrutinio la riferiva alla qualifica di imprenditore nautico, di lungo corso e privo di incidenti di percorso professionale.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, sollevando due motivi, cui replica la parte contribuente, spiegando tempestivo controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vengono proposti due motivi di ricorso.

1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell'art. 38, comma quarto, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 del codice civile. Nello specifico si rileva che il novellato comma quarto della disposizione citata faccia riferimento a spese di qualunque genere sostenute nel periodo di imposta, dovendo dimostrare il contribuente che le maggiori somme disponibili, rispetto a quelle dichiarate, abbiano assolto i propri oneri tributari e siano ragionevolmente riferibili alla spesa sostenuta, non bastando (più) la mera disponibilità di maggiori somme esenti.

1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 del codice di rito civile per violazione dell'art. 112 stesso codice, nello specifico lamentando pronuncia *ultra petita*, per aver fatto riferimento alla motivazione dell'atto impositivo ed aver indagato l'andamento imprenditoriale del contribuente, invece che limitarsi alla sua domanda di verifica dei presupposti dell'imposizione.

2. In via preliminare di rito, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dal patrono di parte contribuente, laddove censura l'atto introduttivo del giudizio di legittimità per impingere nel merito, profilo estraneo alla cognizione in questa sede.

2.1. Il primo motivo proposto attiene alla corretta applicazione dell'art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 600/1973, nella formulazione introdotta per gli accertamenti successivi al 2009, qual è quello in esame. Ed in questo senso il motivo non sollecita un'inammissibile revisione del merito della questione, ma la corretta applicazione della prova liberatoria che fa capo al contribuente rispetto alla presunzione legale (semplice) di maggior reddito per maggiori spese sostenute.

Nello specifico, è indubbio che con riguardo alle modalità di utilizzo e valorizzazione delle prove indiziarie, di cui il ricorso denuncia sostanzialmente un malgoverno, compete alla Corte di cassazione,

nell'esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta, poiché, se è devoluto al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass., 26 gennaio 2007, n. 1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248; cfr. anche, 13 ottobre 2005, n. 19984, da ultimo, Cass. T 11690/2024).

2.2. Altrettanto dicasi del secondo motivo, laddove si guarda la completezza della risposta data in sentenza alla domanda di parte, alla sua integralità o sovrabbondanza rispetto al *petitum*, in violazione quindi del principio processuale della domanda di parte come misura della cognizione processuale.

I due motivi sono quindi ammissibili e possono essere scrutinati.

3. Come detto, il primo motivo proposto attiene alla corretta applicazione dell'art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 600/1973, nella formulazione introdotta per gli accertamenti successivi al 2009, qual è quello in esame. Esso è fondato nei termini che seguono.

3.1. È vero che questa Corte ha più volte sostenuto che la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021;

Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del 2019).

Pertanto, in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 16637 del 2020).

In definitiva, l'art. 38 cit. richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri che debba escludersi che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertati, i quali dovrebbero pertanto ascrivere a redditi non dichiarati (Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018), occorrendo dunque che il contribuente dimostri non solo la "coincidenza temporale" tra la disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipeso l'incremento patrimoniale, ma anche la "durata" del possesso, ossia la prova che non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell'esborso patrimoniale (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018).

3.2. In questa prospettiva non è sufficiente il riferimento ad uno scoperto bancario accordato dall'istituto di credito per saldare, in unico

momento, ciò che aveva il beneficio della rateizzazione, perché la concessione di un credito bancario stesso dimostra una maggiore disponibilità che deve dimostrare di aver scontato i propri oneri fiscali.

Diversamente opinando, la presenza di una linea di credito bancaria, di qualunque importo, giustificerebbe ogni maggiore disponibilità, senza confrontarsi con la redditualità esposta in dichiarazione. È noto, invece, che il credito bancario -operazione imprenditoriale onerosa- viene concesso in presenza di determinate requisiti di redditività o di disponibilità in garanzia, specie se nella forma temporalmente limitata dello scoperto o fido, ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, testo unico bancario, più stringete in base ai limiti di esposizione degli istituti di credito di cui alle regole adottate dal Comitato di Basilea.

Ne consegue che facendo riferimento ad una generica apertura di linea di credito la sentenza in scrutinio non ha verificato l'effettiva maggior disponibilità dimostrata dal contribuente per aver accesso a tali benefici, donde il motivo è fondato.

4. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, relativo alla lamentata ultrapetizione in ragione dell'analisi svolta oltre la motivazione dell'atto impositivo o della sentenza di primo grado.

In definitiva il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza dev'essere cassata con rinvio al giudice di primo grado, perché si uniformi agli enunciati principi di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.

Il Presidente

Roberta CRUCITTI